


Aiutiamo le scuole comunali Per il futuro dei nostri ragazzi

L'iniziativa "Aiutiamo le scuole comunali. Per il futuro dei nostri ragazzi" chiede:

- 1** più mense, più doposcuola e più sezioni di scuola d'infanzia a orario prolungato per rispondere ai bisogni delle famiglie in tutto il Cantone;
- 2** classi meno affollate e maggiore sostegno pedagogico agli allievi per migliorare il loro apprendimento;
- 3** una migliore organizzazione e un maggiore sostegno alle scuole comunali, per disporre di una scuola di qualità su tutto il territorio cantonale.

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono un investimento per il futuro dei nostri ragazzi: esse vanno costantemente migliorate e adattate al cambiamento della società. La spesa per allievo nella scuola dell'infanzia ed elementare è inferiore a quella degli altri gradi scolastici in Ticino: anche per questo si giustifica la richiesta d'investire di più in questo importante settore!

**SE HAI DIRITTO
DI VOTO IN TICINO,
FIRMA SUBITO
L'INIZIATIVA
(SULL'ULTIMA PAGINA)**



Contenuti dell'iniziativa "Aiutiamo le scuole comunali Per il futuro dei nostri ragazzi"

Avvertenza: il testo elaborato sotto forma di articoli, che modificano la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, è stato pubblicato nella domanda d'iniziativa popolare apparsa sul Foglio ufficiale nr. 69 del 1. settembre 2009 (art. 118, cpv. 1, lett. b LEDP). A questi articoli ci si riferisce di seguito.

1. Per una migliore accoglienza dei bambini nella scuola dell'infanzia

1.1 L'iniziativa ribadisce il fatto che la scuola dell'infanzia accoglie i bambini iscritti dai 3 ai 6 anni. (Art. 14) Oggi tuttavia i bambini di 3 anni accedono alla scuola dell'infanzia solamente se c'è

posto. L'iniziativa stabilisce, quale novità, che hanno diritto di essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel Comune o nel consorzio, che compiono i 3 anni entro il termine stabilito dal Governo.

(Art 18)

1.2 Di principio le sezioni della scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età. L'iniziativa prevede che per motivi pedagogici e organizzativi l'istituto scolastico, con accordo dell'ispettore, possa creare sezioni composte da soli bambini di 3 anni. (Art. 15)

1.3 Per avere un'educazione di qualità l'iniziativa chiede che il numero di allievi per sezione di scuola dell'infanzia vari da un minimo di 10 allievi a un massimo di 20 allievi. Oggi il numero degli allievi può raggiungere i 25 allievi per sezione (e superarlo in caso di deroga). L'iniziativa prevede che, nelle sedi scolastiche con problemi logistici, l'ispettore possa accordare al Municipio una deroga sino a un massimo di 24 allievi per sezione: in questi casi l'iniziativa impone tuttavia che venga attivato, accanto al docente titolare, un docente d'appoggio con grado d'occupazione dal 20% al 50%. Il grado d'occupazione è definito dall'ispettore sulla base della situazione durante l'anno scolastico (es. numero effettivo, frequenza e caratteristiche socioculturali degli allievi). Il Cantone sussidia i docenti d'appoggio. (Art. 16)

1.4 Per il sostegno ad allievi con marcati problemi comportamentali, previa approvazione dell'ispettore, il Municipio deve attivare docenti d'appoggio o altro personale qualificato: anche questa novità dell'iniziativa è molto importante per un insegnamento di qualità. Il Cantone sussidia i docenti d'appoggio. (Art. 16a)

1.5 L'iniziativa prevede il coordinamento del programma della scuola dell'infanzia con quello della scuola elementare. (Art. 22)

2. Per una migliore educazione e istruzione dei ragazzi di scuola elementare

2.1. Per garantire un'educazione e un'istruzione di qualità ai ragazzi di scuola elementare l'iniziativa chiede che il numero di allievi per sezione monoclasse sia compreso tra un minimo di 10 allievi e un massimo di 20 allievi; il numero massimo di allievi nella sezione di 2 classi deve essere di 19 allievi, nella sezione di 3 classi deve essere di 16 allievi e nella sezione di 4 e 5 classi deve essere di 14 allievi. (Art. 24)

2.2 Per le sezioni monoclasse, nelle sedi scolastiche con problemi logistici, l'ispettore può accordare al Municipio

una deroga al numero massimo fino a 4 allievi per sezione: in questi casi tuttavia deve essere attivato un docente d'appoggio, con grado d'occupazione dal 20% al 50%, stabilito dall'ispettore in base alla situazione concreta durante l'anno scolastico (es. numero effettivo e caratteristiche socioculturali degli allievi). Il Regolamento stabilisce le ulteriori norme relative ai docenti d'appoggio per le sezioni con 2, 3, 4 e 5 classi e per i casi particolari. Il Cantone sussidia i docenti d'appoggio. (Art. 24)

2.3 Per il sostegno ad allievi con marcati problemi comportamentali, previa approvazione dell'ispettore, il Municipio deve attivare docenti d'appoggio o altro personale qualificato: questo è pure molto importante per un insegnamento di qualità. Il Cantone sussidia i docenti d'appoggio. (Art. 25)

2.4 L'iniziativa prevede il coordinamento del programma della scuola elementare con quello della scuola dell'infanzia e con quello della scuola media. (Art. 31)

2.5 Per garantire un'istruzione di qualità ovunque, le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale devono essere svolte da docenti di materie speciali assunti dal Cantone, sulla base dei comprensori degli ispettori. I Comuni partecipano ai costi dei docenti di materie speciali. (Art. 32)

3. Per una migliore organizzazione scolastica

3.1 Secondo l'iniziativa ai Municipi compete, come sinora, la nomina e l'incarico dei docenti, ma questo deve avvenire sulla base della graduatoria stilata dall'ispettore scolastico; fanno eccezione i docenti di materie speciali, i docenti del Servizio di sostegno pedagogico e i docenti d'integrazione linguistica, che sono assunti dal Cantone. (Art. 7 e 8.1) Ai Municipi compete inoltre la nomina e l'incarico dei direttori, dei vicedirettori e degli altri dipendenti scolastici, sentito il parere dell'ispettore. (Art. 8.2) Per l'assunzione del personale di direzione il Municipio deve sentire anche la Commissione scolastica. (Art. 54)

3.2 Il Cantone sussidia i docenti e gli altri operatori scolastici, compresi i direttori e vicedirettori, di nomina comunale e previsti dalla legge. Il Comune partecipa, in base alla propria forza finanziaria, al finanziamento del personale del sostegno pedagogico, dei docenti di materie speciali e dei docenti d'integrazione linguistica, assunti dal Cantone sulla base della presente legge e operanti a favore del proprio istituto scolastico. L'onere a carico del Comune in nessun caso può superare il 10% dell'imposta cantonale determinata per il Comune stesso nell'anno precedente. In tal modo l'iniziativa crea un sistema di finanziamento solidale e senza lacune tra Cantone e Comuni. (Art. 12 e 54)

3.3 La nomina e l'incarico dei docenti titolari può avvenire a metà tempo, a 4/5 di tempo (dopo i 50 anni compiuti) e a tempo pieno: la loro compresenza, se prevista dal Regolamento, deve essere remunerata. (Art. 10 e 11)

La nomina e l'incarico dei direttori avviene a tempo pieno; è ammesso il job sharing del posto a tempo pieno. (Art. 10 e 54)

3.4 L'iniziativa chiede la creazione, da parte degli ispettori, di gruppi di docenti supplenti fissi nei circondari per garantire le supplenze nelle sedi scolastiche, in particolare le supplenze brevi dei docenti titolari. Il finanziamento dei gruppi di supplenti fissi è a carico dei Comuni del circondario. Le supplenze vanno trasformate in incarico, se durano almeno metà dell'anno scolastico. I Municipi possono, come oggi, delegare la designazione dei supplenti agli ispettori. (Art. 13)

3.5 L'iniziativa chiede la creazione di 12 circondari affidati agli ispettori, tenendo conto del numero di allievi e delle caratteristiche degli istituti scolastici. Oggi i 9 ispettorati (ridotti in passato dai tagli) sono in numero insufficiente per svolgere l'importante lavoro richiesto. (Art. 49a)

3.6 L'iniziativa chiede che l'istituto scolastico comunale sia diretto da un direttore a tempo pieno, che può essere coadiuvato da uno o più vicediretto-

ri: i loro requisiti e i loro compiti, fondamentali per il buon funzionamento dell'istituto scolastico, sono quelli previsti dalla legge della scuola. Il Regolamento stabilirà il numero minimo di sezioni che formano un istituto scolastico e le condizioni per i direttori che esercitano la direzione di più sedi. In tal modo l'iniziativa consente il mantenimento delle piccole sedi scolastiche sul territorio, permettendo loro di collaborare nell'ambito di un istituto scolastico che raggruppa più sedi. (Art. 54 e 40.2)

4. Per servizi scolastici all'altezza dei bisogni degli allievi e delle famiglie

4.1 Per il potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico

Il Servizio di sostegno pedagogico è organizzato in gruppi composti da un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, logopedisti, psicomotricisti e altre figure professionali a seconda dei bisogni degli allievi. L'iniziativa stabilisce che il personale del Servizio venga assunto dal Cantone, sulla base dei circondari degli ispettori.

Ogni circondario disporrà -punto molto importante per la qualità della scuola- di un numero adeguato di:

- a)** docenti di sostegno pedagogico: almeno 1 tempo pieno ogni 12 sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare;
- b)** logopedisti: almeno 1 tempo pieno ogni 700 allievi di scuola dell'infanzia ed elementare;
- c)** psicomotricisti: almeno 1 tempo pieno ogni 2'000 allievi di scuola dell'infanzia ed elementare.

Il Dipartimento potrà aumentare la dotazione per circondario di docenti di sostegno pedagogico, logopedisti e psicomotricisti sulla base delle caratteristiche del territorio e dei bisogni degli allievi. Il Dipartimento stabilirà il fabbisogno delle altre figure professionali. Il finanziamento del Servizio avverrà da parte del Cantone e dei Comuni. (Art. 33)

4.2 Per il consolidamento dei docenti d'integrazione linguistica

L'iniziativa prevede che, in base alle caratteristiche socioculturali degli

allievi, il Cantone assuma in ogni circondario docenti d'integrazione linguistica, che opereranno su mandato, secondo i principi dell'art. 72 legge scuola. L'attivazione del docente avverrà su segnalazione dell'istituto scolastico e sentito il preavviso dell'ispettore. (Art. 33a)

4.3 Più doposcuola nelle scuole elementari

Già oggi la legge prevede il doposcuola, definendolo un servizio educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico: tuttavia in vari Comuni esso non esiste. L'iniziativa chiede perciò che il Cantone e i Comuni istituiscano un numero sufficiente di doposcuola, anche nel periodo estivo, per rispondere ai bisogni degli allievi e delle famiglie, tenendo conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi e in base alle strutture nella regione. Il Regolamento stabilirà la formazione, i requisiti e le condizioni d'assunzione del personale impiegato, nonché la chiave di ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e famiglie. (Art. 34)

4.4 Più scuole dell'infanzia a orario prolungato

Già oggi la legge prevede la scuola dell'infanzia a orario prolungato, definendola un servizio socio-educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico: ma le realizzazioni sono poche. L'iniziativa chiede pertanto che il Cantone e i Comuni istituiscano un numero sufficiente di sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato, anche nel periodo estivo, per rispondere ai bisogni degli allievi e delle famiglie, tenendo conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi e delle strutture presenti nella regione. Il Regolamento stabilirà i requisiti e le condizioni d'assunzione del personale impiegato, nonché la chiave di ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e famiglie. (Art. 35)

4.5 Più refezioni scolastiche

Il Cantone e i Comuni dovranno istituire un numero sufficiente di refezioni scolastiche per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare, allo scopo di rispondere ai bisogni degli allievi e delle famiglie, tenendo conto delle


strutture presenti nella regione. Il servizio deve essere accessibile a tutti gli allievi. Il Regolamento stabilirà la formazione, i requisiti e le condizioni d'assunzione del personale impiegato nelle mense, a seconda delle tipologie, nonché la chiave di ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e famiglie. (Art. 37)

4.6 Sussidi per i periodi di scuola fuori sede

Per sostenere la scuola fuori sede, in particolare nei Comuni deboli, l'iniziativa prevede che il Regolamento stabilisca la chiave di ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e famiglie, oltre a norme riguardanti la formazione, i requisiti e le condizioni d'assunzione del personale impiegato. (Art. 38)

5. Sperimentazione ed entrata in vigore delle nuove norme, valutazione della legge

Il Consiglio di Stato potrà effettuare una sperimentazione delle nuove norme introdotte dall'iniziativa, prima di generalizzarle. Le nuove norme, che migliorano notevolmente le scuole comunali, dovranno entrare in vigore entro 5 anni dalla loro approvazione. Ogni 3 anni il Consiglio di Stato effettuerà una valutazione della legge all'indirizzo del Gran Consiglio. (Art. 58)



**SE HAI DIRITTO
DI VOTO INTICINO,
FIRMA SUBITO
L'INIZIATIVA
(NELLA PAGINA SEGUENTE)**

Aiutiamo le scuole comunali Per il futuro dei nostri ragazzi

Proponenti dell'iniziativa:

Raoul Ghisletta (primo proponente), Lugano; Renata Barella, Muggio; Manuele Bertoli, Losone; Rezia Boggia, Arbedo; Francesco Canuti, Capriasca; Angelo Gabriele Castori, Gordevio; Francesco Cavalli, Verscio; Roberto Gallina, Locarno; Annamaria Gélil, Minusio; Pietro Gianolli, Mendrisio; Francesco Giudici, Torricella-Taverne; Luigina La Mantia Lechleitner, Olivone; Alberto Leggeri, Lugano; Carlo Lepori, Capriasca; Saverio Lurati, Canobbio; Nicoletta Mariolini, Lugano; Roberto Martinotti, Carona; Adriano Merlini, Porza; Pietro Ortellì, Locarno; Anna Riva Biscossa, Morbio Inferiore; Mara Rossi, Massagno; Loredana Schlegel, Bellinzona; Stefano Vassere, Lugano; Angelo Zanetti, Sonvico.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

La domanda è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale nr. 69 del 1° settembre 2009.

Scadenza del termine per la presentazione delle liste: 2 novembre 2009.

Avvertenza (art. 120 LEDP)

1. L'aveute diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'aveute diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.

3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.



Ogni firma conta! Attenzione, possono firmare solo cittadini svizzeri con diritto di voto in Ticino. Occorre fare una lista firme separata per ogni Comune ticinese.

Comune di _____		su ogni lista solo firme di cittadine-i con diritto di voto nello stesso Comune			Controllo (lasciar bianco)
	Cognome (leggibile)	Nome (leggibile)	Data nascita (completa)	Firma autografa	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Il funzionario incaricato sottoscritto attesta che le _____ firme apposte a questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune menzionato in calce.

Luogo _____

Data _____

Timbro



Il funzionario attestatore (firma autografa e funzione)

Le liste ancora da vidimare presso i Comuni devono essere ritornate al Comitato al più presto possibile e non oltre il 15 ottobre 2009, mentre le liste già vidimate debbono essere ritornate al Comitato non oltre il 31 ottobre 2009.

L'indirizzo del Comitato è il seguente: Comitato d'iniziativa, CP. 1216, 6501 Bellinzona. Allo stesso indirizzo oppure all'e mail 200038@ticino.com possono essere richieste altre liste.